CONCESSIONE DI UN ASSEGNO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" AI PENSIONATI DELLA PREVIDENZA SOCIALE E CONFERMA DELLA MISURA DELL'ASSEGNO SUPPLEMENTARE DI CONTINGENZA SPETTANTE AI PENSIONATI MEDESIMI

Art. 1

Ferme restando le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n. 950, e' prorogata a tempo indeterminato la misura dell'assegno supplementare di contingenza previsto dalla legge stessa a favore dei titolari di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1951, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di un assegno straordinario "una tantum" ai pensionati della Previdenza sociale e conferma della misura dell'assegno supplementare di contingenza spettante ai pensionati medesimi
Estremi	Legge 28 dicembre 1950, n. 1119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-un-assegno-straordinario-una-tantum-ai-pensionati/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it